



## COMUNE DI RIACE

Prov. di Reggio Calabria

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

---

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO E  
CONSEQUENTI MISURE ORGANIZZATIVE.**

---

---

L'anno Duemiladiciassette il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 13,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

1) LUCANO Domenico	SINDACO	SI
2) GERVASI Giuseppe	VICE SINDACO	NO
3) SPANO' Maria Caterina	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gesualdo BOVA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo dichiarato aperta la seduta, li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 riportati all'interno della presente deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Richiamati

I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: *“linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”*;

la circolare n. 2 del 30.05.2017 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in raccordo con l'A.N.A.C.;

Premesso che:

l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *“amministrazione trasparenza”* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *“il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito *“semplice”*, oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito *“generalizzato”*;

il comma 2 stabilisce che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* seppur *“nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interesse pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*;

lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *“di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *“documentale”* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato;

infatti è quella di porre *“i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”*;

dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*;

inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;

mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

Premesso che:

l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, *“cd. registro degli accessi”*, che le amministrazioni *“è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”*;

il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;

il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in *“amministrazione trasparente”*, *“altri contenuti – accesso civico”*;

Premesso che:

con la presente, questo esecutivo intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

1. Istituendo il *“registro delle domande di accesso generalizzato”*;
2. Assegnando la gestione del registro all'ufficio segreteria;

pertanto, ad integrazione del *regolamento di organizzazione*, l'esecutivo specifica che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;

- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Con voti unanimi e palesi,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) di istituire il *“registro delle domande di accesso generalizzato”*, assegnandone la gestione all'ufficio indicato in narrativa;
- 3) di dichiarare, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n. 267/2000.

Il sottoscritto Domenico Lucano – Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **“ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE.”** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DOMENICO LUCANO**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

**F.TO LUCANO**

**IL SEGRETARIO CAPO**

**F.TO BOVA**

---

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Data

**IL MESSO COMUNALE**

**F.TO BONIFAZI**

10 NOV. 2017

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 10 NOV. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data

**IL SEGRETARIO CAPO**

**F.TO BOVA**

10 NOV. 2017

---

Copia conforme all'originale



**IL SEGRETARIO CAPO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. To Bova'.

Data

10 NOV. 2017

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla G.C. ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L.
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per dieci giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.E.L.)
- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li,

**IL SEGRETARIO CAPO**